



Comune di Padova

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE
"CONCESSIONI PRECARIE"
RELATIVE AD ACCESSI STRADALI E AD
OCCUPAZIONI CON OPERE TEMPORANEE
O PERMANENTI SU SUOLO PUBBLICO
(SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO COMPRESI)

MODIFICHE INTERVENUTE

n. delibera	data	
515 bis	28/05/1976	Approvazione - regolamento - TABELLA Tariffe A) B) C) D) E)
275	1/07/1977	Modifica le tariffe B1 - D lett. B - D lett. D
1549	19/12/1990	Approvazione NUOVA TABELLA in sostituzione di quella allegata alla n. 515 bis
279	21/11/1994	Modifica e integra la TABELLA per edicole, tavolini bar, fiorerie, etc. per l'anno 1994
110	17/06/1997	Sostituisce la TABELLA allegata alla n. 1549/1990 a partire dal 1997 Attenzione all'emendamento approvato
136	18/12/2000	Abolisce il canone di concessione dei passi carrai

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO II - DISPOSIZIONI SPECIALI

CAPO III - NORME PENALI E DI RINVIO

CAPO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Tutte le "concessioni comunali rilasciate per accessi stradali o per l'occupazione o l'uso mediante opere temporanee o permanenti di suolo pubblico (sottosuolo e soprassuolo) oppure di aree private gravate da servitù di pubblico uso e passaggio, dovranno sempre risultare da apposito atto scritto assunto nelle forme legali.

Dette "concessioni" s'intendono altresì sempre subordinate a tutte le condizioni e norme che saranno fissate dal "Sindaco" nei relativi decreti, nonché alle disposizioni di cui agli artt. 8 e seguenti del R.D. 8 Dicembre 1933, n. 1740 e successive modificazioni ed aggiunte ed a quelle dei Regolamenti generali e comunali e delle ordinanze "sindacali" che venissero eventualmente emanate nell'avvenire, anche sotto forma di semplici provvedimenti del Capo dell'Amministrazione.

Art. 2

Tutte le concessioni sono di norma a tempo indeterminato salvo che una durata non venga fissata nell'atto di concessione, esse hanno carattere assoluto ed esclusivo di "precarie" e, quindi, sono revocabili "ad nutum" in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, salvo preavviso, con l'obbligo da parte dei concessionari di rimettere ogni cosa, nel termine che sarà loro assegnato, in pessimo stato, sotto pena dell'esecuzione dei lavori d'ufficio, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 153 del T.U. 4.2.1915, n. 148 e 55 del T.U. 3.3.1934, n. 383, a tutte le loro spese, senza che possano pretendere per ciò, indennizzi o compensi di sorta.

La procedura della "revoca" dovrà seguire l'iter amministrativo inverso rispetto a quello della "concessione", ovvero essere proposta dagli stessi Uffici Municipali che istruirono a suo tempo la pratica esprimendo il parere favorevole per il rilascio del "disciplinare" di concessione medesimo.

Art. 3

Qualunque "concessione" deve intendersi accordata dall'Amministrazione Comunale, tramite il Sindaco od il Suo Delegato alle seguenti condizioni principali:

- a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni, comunque derivanti a cagione delle opere o dei depositi autorizzati;
- c) con la piena facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni durante il periodo di validità della concessione;
- d) con l'obbligo preciso, da parte del concessionario, di pagare, a titolo di riconoscimento della precarietà della concessione e del diritto strumentale di natura dominicale spettante all'Ente concedente, in aggiunta e senza pregiudizio dei tributi previsti in materia dal T.U.F.L. approvato con R.D. 14.9.1931 n. 1175 e successive modificazioni e aggiunte (quali O.S.A.P. - Aff. & Pubblicità, ecc.) UN CANONE ANNUO (non inferiore a L. 10.000 - diecimila) da versarsi al Tesoriere comunale in "unica soluzione" in coincidenza con la 5° rata delle imposte erariali.

L'ammontare di tale "canone" che potrà sempre essere "revisionato" dalla Amministrazione comunale anche durante il godimento della concessione per svilimento monetario o per altre cause contingenti, risulta attualmente determinato dalle TABELLE ALLEGATE al presente Regolamento distinte sotto i numeri 1) - 2) - 3) e 4) (tariffe A - B - C - D - ed E).

Art. 4

Oltre al pagamento del canone di "concessione precaria" di cui all'articolo precedente, il concessionario dovrà anche:

pagare preliminarmente le "spese" relative all'istruttoria dell'atto di concessione, oltreché quelle per eventuali verifiche, controlli, sorveglianze, disposte dal Comune e stabilite nel presente Regolamento o nelle successive varianti o modificazioni;

versare, presso la Tesoreria Comunale - prima dell'inizio dei lavori - a titolo di "deposito cauzionale a garanzia della perfetta esecuzione delle opere", una somma pari all'importo presunto della futura spesa di ripristino delle aree pubbliche che verranno manomesse, da determinarsi caso per caso, su conforme parere degli Uffici Municipali incaricati della istruttoria di rito;

per gli Enti che normalmente eseguono lavori nel sottosuolo stradale e simili, potrà essere stabilita dalla Giunta Municipale una cauzione "una tantum" in denaro infruttifero - per tutte le operazioni che potranno essere state domandate con congruo preavviso. Comunque, prima di provvedere alla rottura o manomissione o manutenzione del suolo stradale, dovranno sempre essere avvertiti, dagli interessati o da loro incaricati, i dirigenti dell'Ufficio Tecnico Comunale, onde ottenere la prescritta autorizzazione a dare il via e prendere gli opportuni accordi per l'esecuzione dei lavori e per effettuare il successivo procedimento di ripristino del manto stradale.

Art. 5

In ogni caso, chiunque intenda ottenere una "concessione" dovrà presentare all'Autorità Comunale apposita DOMANDA.

La DOMANDA, su richiesta degli uffici, dovrà essere corredata del "progetto dell'opera" (in più copie di cui una in competente bollo), quando si tratti di "concessione" inerente opere di carattere permanente, sulla quale deve essere sentito il parere degli organi municipali preposti ai vari rami del servizio.

I competenti Uffici Municipali, cui la "domanda" dovrà essere assegnata preliminarmente, per la formale istruttoria precedentemente indicata, determineranno, tenendo pure presenti le norme del vigente Regolamento di Edilizia e di Ornato, l'importo del "deposito cauzionale" di cui alla lettera b) del precedente art. 4), da versarsi entro 5 giorni dall'invito, alla Sezione staccata della Tesoreria Comunale, situata presso il Palazzo Municipale.

La "domanda" sarà presa in esame dall'Autorità comunale non appena il richiedente avrà effettuato anche il pagamento di cui all'art. 4 lett. a) ed avrà, nel contempo, costituito il "deposito cauzionale" sopracitato.

Mancando la "documentazione" prescritta "ut supra" e la ricevuta dei versamenti ivi precisati, la "domanda" non potrà avere seguito.

Art. 6

Scaduto il termine di durata della concessione, quando questa sia stata stabilita, la stessa verrà automaticamente "rinnovata" per un uguale periodo, salvo disdetta da darsi, da una delle parti, entro e non oltre il 20 settembre di ogni anno

Art. 7

Le norme e le disposizioni di cui sopra, nonché quelle da osservare come "prescrizioni di ordine tecnico-amministrativo, devono constare nei rispettivi "disciplinari" di concessione, i quali dovranno essere accettati dagli interessati titolari unitamente ai "decreti" emanati dal "Sindaco", con l'avvertenza che le spese di "registrazione" eventuale ed ogni altra di carattere fiscale, niuna esclusa ed eccezzuata, andranno sempre a "carico esclusivo" dei concessionari, senza riserve di sorta.

Art. 8

Le concessioni sono rilasciate dal Sindaco o da un Suo Delegato, previo parere favorevole degli Uffici Municipali preposti ai servizi relativi e competenti nella specifica materia.

Quando esse rivestano "carattere particolare", possono essere preventivamente sottoposte al parere della Giunta Municipale o del Consiglio Comunale, secondo le rispettive competenze e, se del caso, anche alla Commissione di Edilizia ed Ornato, tenuto conto dell'importanza dell'occupazione pubblica; per tali "concessioni" l'importo del "canone" verrà determinato di volta in volta.

Nei relativi "disciplinari" di concessione, qualunque sia la specie di quest'ultima, dovrà, comunque, essere contenuta la specificazione inerente quanto appresso:

a) per quanto concerne le "fognature" ed altri "scarichi" analoghi l'Ufficio Tecnico avrà cura di indicare i diametri dei canali e le norme speciali occorrenti per la posa delle tubazioni e degli altri manufatti;

- b) relativamente ai "passi carrabili" l'Ufficio Tecnico prescriverà i materiali da impiegarsi e le norme riguardanti la loro manutenzione;
- c) per i "ponticelli" stradali e simili, l'Ufficio Tecnico stabilirà la qualità dei materiali da porre in opera, l'altezza e la luce dei volti, nonché le norme necessarie per la loro efficiente manutenzione, ecc;
- d) per tutte le altre "concessioni" dovranno, essere indicate le disposizioni e le prescrizioni che, di volta in volta, gli Uffici Comunali competenti riterranno indispensabili al riguardo, nell'interesse pubblico e della civica azienda.

Art. 9

Per ogni concessione di cui si riconosca la necessità di una immediata sovrintendenza della relativa fase esecutiva, l'Amministrazione Comunale stabilirà, previo avviso alla parte interessata, la data di inizio dei lavori e ne determinerà pure la durata massima in relazione alle esigenze contingenti del momento.

Il mancato inizio dei lavori, senza giustificato motivo, entro e non oltre il termine fissato come sopra, determinerà l'automatica "decadenza" della "concessione", mentre la protrazione dei lavori oltre la data stabilita per la loro ultimazione, senza che sia dimostrata da una effettiva causa di forza maggiore, comporterà l'applicazione di una penale nei confronti del concessionario, da stabilirsi discrezionalmente dall'Amministrazione Comunale, in base all'entità delle operazioni inerenti alla "concessione" stessa, al loro valore, ed all'interesse derivantene all'intrapresa.

Tale penale, peraltro, non potrà comunque, essere inferiore a L. 10.000.= e superiore a L. 50.000.=.

Qualora venga comprovata, da parte del concessionario, l'assoluta ed imprescindibile necessità di dilazionamento dei termini, il Sindaco (od il suo delegato) sentiti all'uopo il competente Ufficio Tecnico ed il Comando dei Vigili Urbani, in quanto occorra, potrà concedere una congrua proroga.

Art. 10

Tutti i lavori occorrenti per l'uso della "concessione", nonché il ripristino della pavimentazione stradale e di quant'altro inerente alla sede viabile, dovranno essere eseguiti a cura e spese del concessionario, nel più breve tempo possibile, a perfetta regola d'arte, e, quando occorra, anche sotto la diretta sorveglianza dell'Ufficio civico LL.PP..

L'Ufficio Tecnico comunale determinerà, a suo insindacabile giudizio, il modo di effettuazione dei lavori medesimi e potrà pure ordinare varianti od opportuni accorgimenti che esso ritenga idonei ad assicurare un ottimo e duraturo ripristino del suolo stradale manomesso.

La somma versata dal concessionario a garanzia dell'esecuzione dei lavori in oggetto potrà essere rimborsata soltanto dopo un anno dalla ultimazione delle opere o dall'avvenuto ripristino della sede stradale, previo collaudo degli uffici municipali incaricati di effettuarlo.

L'importo di detta cauzione potrà essere in tutto od in parte incamerata, qualora le opere eseguite non dovessero risultare totalmente o parzialmente perfettamente corrispondenti ai dettami dell'Ufficio Tecnico surrichiamato e fossero necessari ulteriori accorgimenti o particolari modifiche al riguardo.

Qualora, per la natura stessa dei lavori, il ripristino stradale, in relazione precipuamente ai sottoservizi esistenti, o per altri motivi di evidente plausibilità, l'Amministrazione comunale ritenesse indispensabile attuare direttamente le operazioni di ripristino a mezzo del proprio personale dipendente dalla Divisione LL.PP., il concessionario sarà tenuto a versare alla Tesoreria del Comune la somma che verrà preventivamente calcolata dalla predetta Divisione in rapporto all'entità del progetto presentato a corredo dell'istanza a suo tempo inoltrata. In tal caso, ultimati i lavori verrà redatto l'estratto conto delle presentazioni eseguite e del materiale impiegato, maggiorando l'importo del 15% a titolo di compensazione e rimborso delle spese generali e dell'impiego del personale di ordine tecnico; tale importo verrà poscia raggugliato al deposito preventivamente effettuato e darà luogo al rimborso della differenza a favore del concessionario nell'ipotesi che l'importo delle opere risultasse inferiore al "deposito" costituito, oppure all'integrazione della differenza di somma da parte del prefato concessionario, nel caso opposto.

Art. 11

Non appena eseguita l'opera per la quale sia stato necessario uno scavo, si dovrà provvedere immediatamente al riempimento del relativo cunicolo, con materiale adatto, costipandolo accuratamente in modo da avere il minimo assestamento del materiale impiegatovi.

Si dovrà inoltre procedere, subito dopo, alla ricostruzione della pavimentazione, qualora non si tratti di manto asfalcicobitumoso. Per questo ultimo tipo è necessario procedere immediatamente alla ricostruzione del sottofondo che dovrà essere eseguito a regola d'arte; il manto od il tappeto superficiale, dovrà, tuttavia, essere eseguito entro e non oltre il termine che sarà fissato – caso per caso – dall'Ufficio Tecnico Comunale, non appena effettuata l'ultimazione del predetto sottofondo, e ciò indipendentemente dalle condizioni climatiche esistenti, usando all'uopo i materiali più adatti e secondo le tecniche più avanzate.

Trascorso inutilmente tale termine, il Comune potrà eseguire d'ufficio la ricostruzione del tappeto o manto d'usura, a spese del richiedente, disponendo perché sia trattenuto l'importo equipollente alla spesa occorrente per riportare la sede stradale in perfetto pristino stato, mediante rivalsa sulla cauzione in precedenza esatta nei confronti del concessionario.

In via normale la ricostruzione della pavimentazione dovrà essere fatta in maniera identica a quella preesistente; resta pur sempre in facoltà discrezionale dell'Amministrazione comunale di consentire od anche di richiedere che il lavoro di ripristino sia eseguito in maniera diversa, in rapporto alle esigenze contingibili del momento od ai programmi di viabilità impostati.

Art. 12

In relazione a quanto indicato nei precedenti articoli i concessionari devono assumersi la responsabilità di eseguire, a tutte le loro spese e cura, le occorrenti modificazioni – salve le eccezioni fatte – che in qualsiasi tempo si rendessero necessarie, nei manufatti formanti oggetto delle concessioni, per causa od in occasione di lavori che il Comune dovesse fare eseguire nella strada, via o piazza a cui si riferiscono le concessioni rilasciate.

Ogni lavoro che interessi tutta la larghezza della strada, deve essere eseguito in modo da non intralciare od interrompere il traffico, salve rare eccezioni dovute a causa od eventi di forza maggiore, le quali, di volta in volta, saranno motivatamente autorizzate dal Sindaco o dal suo delegato.

Art. 13

I concessionari si devono pure obbligare a provvedere completamente a loro cura e spese, per la costante e perfetta manutenzione dell'opera e dei relativi manufatti impiegati o depositati.

Chiunque eseguirà i lavori per l'uso della concessione sarà tenuto responsabile civilmente e penalmente dei danni che potrà arrecare a persone e cose, sia durante l'esecuzione dei lavori come durante il godimento della concessione.

Pertanto incombe a chiunque esegue tali lavori, oltre al rigoroso rispetto delle vigenti disposizioni in materia di legislazione sociale ed assicurativa, l'obbligo di collocare visibilmente in sito e mantenere in piena efficienza per tutta la durata delle operazioni ed ininterrottamente i segnali prescritti dalle leggi e dai regolamenti locali contemplanti misure di cautela e di sicurezza per le interruzioni stradali.

In difetto di quanto sopra si dovrà provvedere d'ufficio da parte del Comune, ponendo forzosamente l'onere a carico del concessionario.

Art. 14

Tutti i concessionari, senza distinzione alcuna, assumono le obbligazioni derivanti dalle norme del presente Regolamento, per loro stessi, rispettivi eredi ed aventi causa, e, in caso di trasferimento per atto fra vivi, degli immobili ai quali si riferiscono le "concessioni", sono tenuti a notificare tempestivamente al Comune, le generalità e la residenza dei loro successori, rimanendo, in mancanza, sempre obbligati al pagamento puntuale del "canone" di cui al punto 4° dell'articolo 3° ed alle spese di manutenzione dei manufatti insistenti sull'area pubblica, salve ed impregiudicate le possibilità di applicazione di una penale da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 15

I sopralluoghi e le misurazioni necessarie per ogni lavoro inerente alle opere relative alla concessione rilasciata, saranno effettuati da funzionari del competente Ufficio Tecnico comunale e dalla Ripartizione Polizia Urbana o dal Comando dei Vigili Urbani.

Per gli accessi dei funzionari è dovuta un'indennità di L. 3.000.= (tremila) da versarsi "una tantum" al Comune, tramite Reversale spiccata sulla Tesoreria.

Art. 16

Le superfici concorrenti a determinare i "canoni" di concessione previsti dagli Allegati al presente Regolamento, devono intendersi riferite a quelle realmente occupate dai chioschi (costruzioni in muratura, in ferro, in legno, con altri metalli e simili) oppure dai basamenti dei manufatti relativi agli impianti per distributori di carburanti e dalle costruzioni ed installazioni, escluse, in ogni caso, le grondaie, le pensiline e qualsiasi altra sporgenza dei tetti e non siano sopraelevati e tali da ostacolare il traffico. Per le superfici eccedenti il metro quadrato dovrà operarsi, nel computo delle misurazioni, l'arrotondamento ad unità - in più od in meno - delle frazioni che superino e non il mezzo metro quadrato. Le superfici isolate inferiori al metro quadrato saranno computate per un metro quadrato.

Art. 17

I canoni annuali di concessione di cui all'art. 3° - punto 4, ed il cui ammontare attuale è stabilito nel contesto delle Tabelle 1) - 2) - 3) e 4) Allegate al presente Regolamento comunale, saranno pagati, come indicato precedentemente e, in caso di rilascio o di abbandono della concessione durante il corso dell'anno, alle scadenze fissate in via transitoria nell'atto stesso o nel disciplinare di concessione o mediante apposita Ordinanza del Sindaco.

La riscossione dei canoni avverrà a mezzo di appositi "ruoli" d'introito (o quinterneti o liste di carico, ecc.) in via del tutto "normale"; l'incasso - peraltro - potrà essere fatto anche, in casi eccezionali, mediante il distacco di apposite "Reversali"; in ogni caso detti documenti verranno compilati rispettivamente dall'Ufficio Contabilità Patrimonio della Divisione Ragioneria e Finanza e dall'Ufficio Entrate della medesima Divisione.

Art. 18

In esecuzione di quanto contenuto nella lettera a) dell'art. 4 del presente Regolamento, le DOMANDE dirette ad ottenere una concessione, dovranno essere accompagnate dalla quietanza dei seguenti importi, versati a fondo perso, mediante vaglia (o titolo equipollente) intestato all'Amministrazione comunale in conto rimborso "rimborso spese" di:

ISTRUTTORIA

Per	CONCESSIONI TEMPORANEE	CONCESSIONI PERMANENTI
L.	10.000	20.000

Al rispetto delle norme del presente Regolamento comunale sono obbligati, senza alcuna eccezione, tutte le persone fisiche interessate, gli Enti Pubblici e privati, ivi comprese le Aziende Municipalizzate del Comune di Padova, degli altri Comuni, nonché le Aziende Provincializzate, le Regionalizzate e le Statalizzate che non dimostrino esplicitamente di essere esentate od esonerate da "leggi speciali" vigenti in materia.

CAPO II - DISPOSIZIONI SPECIALI PER GLI IMPIANTI RELATIVI A DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Art. 19

L'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di colonne e di stazioni di lavaggio e distribuzione carburanti automatici, è concessa subordinatamente alla osservanza delle norme di legge e dei Regolamenti comunali oltreché delle presenti disposizioni e di quelle degli articoli precedenti.

Art. 20

Gli impianti per distributori di carburante che si trovino o si vengano a trovare posti in sede propria, fuori da quella stradale e dai marciapiedi, non dovranno intralciare minimamente il traffico durante la sosta degli autoveicoli e dovranno in tutto e per tutto corrispondere alle norme speciali stabilite all'uopo dall'Amministrazione comunale e riportate "ad hoc" nell'atto disciplinare di concessione.

Art. 21

Non sono consentiti impianti di distributori di carburante nelle Piazze, Vie, Corsi o Viali che, per limitata ampiezza, per l'intenso traffico, per misure urbanistiche o per ragioni estetiche od artistiche, non possono consentire soste di veicoli ed ingombri stradali, anche soltanto per non limitare la visuale o il paesaggio.

L'Amministrazione Comunale si riserva di determinare in qualsiasi momento i casi in cui la richiesta di "concessioni" interessi una Zona, comunque vincolata dal Piano Regolatore Generale.

Art. 22

Le concessioni riguardanti gli impianti per distributori di carburante e simili, già esistenti nelle Piazze, Vie, Corsi o Viali di cui all'articolo precedente, potranno essere eccezionalmente consentiti sino a quando l'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, non riterrà di disporre diversamente.

Art. 23

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di procedere in qualsiasi momento alla revisione completa di tutte le concessioni in atto concernenti gli impianti per distributori di carburante e simili situati nell'ambito del territorio comunale e proporre l'eventuale revoca della concessione. Delle suddette concessioni sarà conservato presso i competenti Uffici un apposito elenco da tenersi costantemente aggiornato.

Art. 24

I titolari delle concessioni, qualora l'esercizio dell'impianto per distributori di carburante o simili non venga da essi condotto direttamente, sono tenuti, pena la decadenza della concessione, ad indicare le precise generalità e la residenza della persona incaricata della gestione dell'impianto stesso, dichiarando, nel contempo, di assumersi la responsabilità della gestione medesima, interamente.

CAPO III - NORME PENALI E DI RINVIO

Art. 25

Oltre alle "penalità" previste dall'art. 9, le contravvenzioni alle disposizioni del presente Regolamento, saranno punite, salvo che il fatto non costituisca "reato", con l'ammenda prevista dall'art. 106 del T.U.L.C. e P. approvato con R.D. 3 Marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed aggiunte, senza alcun pregiudizio delle più gravi sanzioni che fossero contemplate da altre disposizioni legislative o regolamentari, e dell'eventuale risarcimento dei danni. Nei casi più gravi l'Amministrazione comunale, sempre a suo insindacabile giudizio, si riserva la piena facoltà di dichiarare d'ufficio la "decadenza" della concessione o di promuoverne la "revoca" ai sensi del precedente art. 2.

Art. 26

Ad ogni effetto di legge ed amministrativo, s'intendono quiivi richiamate in questo Regolamento comunale – anche se non viene fatto specifico "rinvio" con l'indicazione degli estremi relativi – tutte indistintamente le

norme vigenti secondo l'ordinamento positivo, in materia di Lavori Pubblici, di Circolazione Stradale e di Polizia Urbana, sia attuali che future, nonché, in quanto applicabili e non contrastanti, quelle contenute nella Sezione II° del Regolamento comunale riguardante l'applicazione della Tassa O.S.A.P., per quanto concerne la parte inerenti i diritti di occupazione di suolo pubblico, i doveri del concessionario e l'attribuzione degli Uffici.

CAPO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 27

Per tutte le opere ed occupazioni esistenti su suolo pubblico (sottosuolo e soprasuolo) dovrà essere richiesta la "regolarizzazione" da parte degli interessati, in conformità alle norme del presente Regolamento comunale, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo.

Trascorso inutilmente detto termine verrà applicata nei confronti dei trasgressori la penalità di cui all'art. 25, salvi ed impregiudicati gli altri provvedimenti di ordine meramente amministrativo.